

ADDENDUM ALLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DELL'ENTE

In occasione dell'incontro tenutosi presso la Sala riunioni della Provincia di Macerata in data 15.12.2017, alla presenza dei soggetti indicati nell'elenco allegato (All. a), si è proceduto a scorrere l'articolato del Regolamento, prestando particolare attenzione alla lettura degli articoli elencati nella nota AAto 3 Prot. 1336 del 10.10.2017 (All. b), che coinvolgono anche competenze dei Comuni.

La Dott.ssa Antonelli della Provincia di Macerata, invitata ad intervenire, suggerisce di introdurre una ulteriore modifica e specificare all'**Art. 7 ter Acque meteoriche**, che è possibile scaricare tale tipologia di acque anche sul suolo, come previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

Il Dott. Natali, in rappresentanza dell'ASSM di Tolentino, suggerisce di definire meglio la fattispecie di cui all'**Art. 23 Reti pubbliche di distribuzione ed allacci**, c. 3, relativo all'estensione del servizio alle case sparse con contributo dell'utenza, in relazione all'opportunità di indicare, in relazione all'ubicazione, "al di fuori del perimetro urbanizzato" in luogo di "in area agricola".

L'ing. Meschini dell'ASSM di Tolentino chiede di specificare se, in relazione alle disposizioni di cui all'**Art. 38 Obbligo di allaccio alla rete fognaria**, sia legittimo chiedere il pagamento della tariffa di fognatura e depurazione una volta che il gestore abbia completato le opere a suo carico, anche in assenza di effettiva attivazione dello scarico: chiarimenti in merito sono desumibili dalla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V civile, n. 7210 del 13 aprile 2016, in base alla quale nel caso in questione il pagamento è dovuto, fatta salva la possibilità dell'utente "*di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all'istituzione del servizio idrico integrato*". Non si ritiene necessario apportare modifiche al testo proposto.

In relazione all'**Art. 45 Norme relative alla separazione degli scarichi**, c. 2-bis, la Dott.ssa Antonelli sottolinea come il richiamo delle condizioni di cui all'art. 29, c. 8, delle NTA del PTA, che si riferiscono alle condizioni di ammissibilità dello scarico di acque reflue industriali – esplicitamente vietato dalla norma statale – per la fattispecie in questione sia troppo restrittivo, proponendo un più generico richiamo all'eccessiva onerosità "*a fronte dei benefici tecnico-gestionali e ambientali conseguibili*".

All'**Art. 55 Ammissibilità degli scarichi** risulta opportuno specificare meglio il destinatario finale della "comunicazione" che va a sostituire la richiesta di autorizzazione allo scarico per le acque reflue assimilate alle domestiche, sostituendo al comma 1-ter le parole "*presentata allo SUAP*", con le parole "*al gestore del SII tramite lo SUAP competente per territorio*". Tale dicitura viene ripresa anche agli artt. 4 (c. 1), 62 (c. 5), 64 (c. 1 bis).

In relazione all'**Art. 62 Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura**, c. 5, viene sollevata la questione della legittimità della previsione di due fasi distinte, ovvero quella di acquisizione del parere preventivo sullo schema fognario e quella successiva di autorizzazione allo scarico (o comunicazione, per le acque reflue assimilate alle domestiche). Si conclude che, pur se le due fasi possono essere fatte coincidere, richiedendo contestualmente all'autorizzazione (o alla comunicazione) il parere sull'allaccio, ciò non è sempre possibile, per cui è necessario prevedere le due fasi distinte.

Con riferimento, infine, all' **Art. 83 bis Deroghe**, alla richiesta dell'ASSM di chiarimenti in merito al necessario periodo di adeguamento e transizione dalla gestione in economia, per i Comuni recentemente entrati nel perimetro della gestione ASSM (Camerino, Castelsantangelo sul Nera), si specifica che non risulta ad oggi legittimo prevedere nel Regolamento del s.i.i. eccezioni alle disposizioni impartite dall'ARERA

(ex AEEGSI) a livello nazionale, sia in merito alle tipologie di fornitura che alla misurazione dei consumi. Le tempistiche di installazione dei misuratori e di entrata a regime della fatturazione, in accordo con le disposizioni dell'Autorità, saranno oggetto della pianificazione di competenza dell'AAto 3, in via di aggiornamento.

A quanto sopra riportato si aggiunge che, come da Verbale di riunione n. 1/2018 del Comitato di gestione del "Fondo perdite occulte", allegato al Decreto del Presidente n. 8/2018 del 22.02.2018, risulta opportuno, per motivi di maggior chiarezza e semplicità sostituire alla "tariffa media", di cui all'art. 7 del **Regolamento del Fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni**, Allegato N al Regolamento del s.i.i., la "tariffa base" per le utenze di tipo domestico residente vigente al momento della quantificazione del contributo, come prevista dal TICSI, la quale rappresenta, con buona approssimazione, il costo medio del servizio di acquedotto, al netto dei ricavi da quota fissa, senza bisogno di ulteriori determinazioni da parte dell'AAto.

Ulteriore proposta di modifica del Regolamento del Fondo riguarda l'introduzione, dopo il comma 2 dell'art. 6, del seguente comma:

"2bis. All'atto della presentazione dell'istanza l'utente deve corrispondere o dimostrare di aver corrisposto, secondo le modalità specificate dal gestore, il "contributo spese istruttoria Fondo perdite occulte", per l'importo indicato nel Tariffario allegato al Regolamento del s.i.i."

Come da citato Verbale 1/2018 del Comitato di gestione del "Fondo perdite occulte", in prima applicazione si propone di quantificare l'importo di cui sopra, da inserire nella sezione del **Tariffario** relativa alle prestazioni classificate come **"altre attività idriche"**, in **euro 20,00, IVA inclusa**.

Le proposte di modifica di cui sopra, per maggior facilità di lettura, sono evidenziate negli allegati relativi al Documento di revisione del Regolamento del s.i.i. (Doc. principale e Appendice).

Macerata, __ aprile 2018

Il Resp. del Servizio Tecnico

Ing. Daniele Nardi